



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2000**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Modifica dei criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per la riscossione rateale di entrate provinciali, di cui alla delibera della G.P. n. 2514 di data 10 ottobre 2008, da ultimo modificati con deliberazione n. 2218 di data 19 ottobre 2012.

Il giorno **27 Settembre 2013** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**ALBERTO PACHER**

Presenti:

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
UGO ROSSI**

Assenti:

**MAURO GILMOZZI  
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'art. 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 –“Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento”, demanda alla Giunta Provinciale la fissazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del disposto normativo, concernente la riscossione rateale di entrate provinciali, nel rispetto del principio di non discriminazione.

Con deliberazione nr. 2514 di data 10 ottobre 2010 la Giunta Provinciale ha approvato i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per la riscossione rateale di entrate provinciali, da ultimo modificati con provvedimento nr. 2218 di data 19 ottobre 2012.

L'Amministrazione Provinciale già con le modifiche introdotte con la deliberazione nr. 2218 di data 19 ottobre 2012 e con la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (Legge Finanziaria 2013) ha manifestato la propria volontà ad intervenire a sostegno delle famiglie e delle imprese rendendo meno stringente l'accesso alla rateazione anticipando, peraltro, quando messo in atto da Equitalia a seguito del “Decreto del Fare” di cui al D.L. 21 giugno 2013 n. 69;

Coerentemente con quanto sopra, si intende ora dare un'ulteriore segnale di apertura riducendo l'importo minimo della rata, di cui all'art. 2 comma 6 ed attualmente fissato in euro 52,00, per portarlo ad euro 30,00, in modo da rendere i piani di rientro più sostenibili soprattutto per quei soggetti che, per difficoltà connesse alla crisi economica contingente, si trovano nella necessità di dover rateizzare anche debiti di modesto ammontare.

Per quanto sopra, si rende necessario modificare il testo integrato dei criteri di rateazione approvato con la deliberazione nr. 2218 di data 19 ottobre 2012, nel senso di sostituire l'importo di cui all'art. 2, comma 6), e all'art. 4, comma 2), attualmente fissato in euro 52,00. con l'importo di euro 30,00;

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli artt. 51 e 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- visto l'articolo 19, comma 5, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- visto l'art. 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
- visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in particolare l'art. 21;
- vista la propria deliberazione nr. 2514 di data 10 ottobre 2008;
- vista la propria deliberazione nr. 2280 di data 12 ottobre 2012;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo coordinato dei criteri approvato con deliberazione nr. 2218 di data 19 ottobre 2012 nel senso di sostituire l'importo di cui all'art. 2 comma 6) ed all'art. 4, comma 2), attualmente fissato in euro 52,00 con l'importo di euro 30,00;
- 2) di dare atto che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di autorizzazione alla rateazione avviati successivamente alla data di adozione del

presente provvedimento, nonché ai procedimenti già avviati, ma per i quali non risulti ancora adottato il provvedimento di autorizzazione alla rateazione;

- 3) di mantenere invariato quanto altro previsto nella propria precedente deliberazione nr. 2218 di data 19 ottobre 2012 e non espressamente modificato con il presente provvedimento.

KD